

**COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA**

**(Provincia di Reggio Emilia)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE**

**Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31/10/2018**

## **INDICE**

<b>Art. 1 Oggetto del regolamento</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2 Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3 Assunzione di personale a tempo parziale</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4 Trasformazione del rapporto a richiesta del dipendente</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5 Diniego per pregiudizio alla funzionalità dell'Ente</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6 Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7 Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 8 Particolari casi di rapporto di lavoro a tempo parziale</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 9 Attività formative</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 10 Norma di rinvio</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 11 Norma transitoria</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 12 Entrata in vigore</b>	<b>Pag. 7</b>

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti del Comune di Sant'Ilario d'Enza.

## **Art. 2**

### **Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
  - a) Assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale;
  - b) Trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti a tempo indeterminato interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 20 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno con riferimento all'anno precedente, con esclusione delle posizioni organizzative. Il limite predetto è arrotondato per eccesso al fine di arrivare all'unità.
3. Il contingente del precedente comma 2, non trova applicazione nei casi di convenzioni previsti dagli art. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004.
4. Il lavoratore titolare di posizione organizzativa può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del CCNL 21/05/2018.
5. L'orario di servizio dei rapporti a tempo parziale costituiti a seguito di trasformazione non potrà essere inferiore a 18 ore settimanali, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
6. Eventuali richieste difformi rispetto al limite minimo di cui al precedente comma 5 potranno essere accolte dal competente responsabile di Settore se compatibili con l'organizzazione del servizio di riferimento e se funzionali all'interesse dell'Ente.

## **Art. 3**

### **Assunzione di personale a tempo parziale**

1. Qualora l'ente intenda procedere all'assunzione di personale a tempo parziale, deve darne tempestiva informazione al personale già dipendente occupato a tempo pieno nella stessa area in cui si intende effettuare l'assunzione. L'informazione può avvenire anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
2. Il Responsabile di settore competente è tenuto a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei dipendenti a tempo pieno.
3. I dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale instaurato ai sensi del presente articolo, hanno diritto a chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla modifica, a condizione che vi sia la necessaria capacità assunzionale e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

## **Art. 4**

### **Trasformazione del rapporto a richiesta del dipendente**

1. Qualora l'ente non abbia individuato i posti da destinare a tempo parziale o li abbia individuati in misura inferiore rispetto ai contingenti, i dipendenti a tempo indeterminato possono chiedere la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
2. I dipendenti interessati devono presentare apposita domanda con cadenza semestrale (giugno e dicembre). Nella domanda deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intenda svolgere.
3. La domanda deve essere presentata in carta semplice e deve riportare tutti gli elementi e le informazioni utili ai fini della valutazione della stessa.
4. L'ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge. In ogni caso la decorrenza della trasformazione viene fissata dal 1° giorno del mese successivo, ad eccezione del personale operante presso gli asili nido e le scuole comunali dell'infanzia per il quale la decorrenza è fissata al 1° settembre.
5. La trasformazione viene negata qualora:
  - a) Si determini il superamento del contingente massimo previsto all'art. 2, comma 2;
  - b) L'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso oppure sussista comunque una situazione di incompatibilità.
  - c) In relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'Ente.
6. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dell'art. 2 comma 2, viene data la precedenza ai casi definiti dal comma 9, art. 53 del CCNL 21/05/2018, secondo l'ordine di priorità ivi indicato.

## **Art. 5**

### **Diniego per pregiudizio alla funzionalità dell'Ente**

1. Il responsabile di settore valuta, di volta in volta, se l'accoglimento della domanda di trasformazione comporta un pregiudizio alla funzionalità dell'Ente.
2. Per le seguenti tipologie di lavoro dipendente, considerate le particolari mansioni e posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, la trasformazione del rapporto determina sempre un pregiudizio alla funzionalità dell'Ente:
  - a) I dipendenti in servizio con profilo di cuoco ;
  - b) Il capo squadra operai.
3. Ai dipendenti cui sono affidate specifiche responsabilità e che beneficiano dell'indennità prevista dall'art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL 1.4.99, può essere autorizzato il part-time purché di tipo orizzontale e con orario non inferiore a 30 ore settimanali.

4. Per le mansioni/profili la cui trasformazione del rapporto di lavoro determini un pregiudizio alla funzionalità dell'Ente, è facoltà del responsabile di settore, al fine dell'accoglimento della domanda, proporre al dipendente richiedente un cambio di mansioni/profilo. Il rifiuto del dipendente comporta il diniego alla trasformazione stessa.

## **Art. 6**

### **Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto a tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. In ogni caso la maggior spesa derivante dalla trasformazione a tempo pieno deve garantire il rispetto del tetto di spesa del personale definito dalla normativa vigente.
2. Le domande devono essere presentate almeno 90 gg. prima della data richiesta per il rientro a tempo pieno, che decorrerà dal 1° giorno del mese successivo, previa sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. Per il personale operante presso gli asili nido e le scuole comunali la decorrenza dovrà essere dal 1° settembre.
3. In ogni caso, le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale instaurate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi a termine, salvo la possibilità di proroga di cui al successivo comma 5.
4. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, fatta eccezione di quella di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, avviene mediante intesa tra le parti risultante da accordo scritto. In tale accordo, Responsabile di Settore e dipendente concordano anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire. La durata non potrà essere superiore ai 2 anni. Nel caso in cui l'accordo scritto stabilisca un termine inferiore ai 2 anni non opera il termine di cui al precedente comma 1.
5. In relazione ai dipendenti assegnati alle strutture pre-scolari, la scadenza del part-time è tassativamente fissata al 31 agosto.
6. In relazione al termine del contratto di lavoro a tempo parziale, alla scadenza è facoltà del dipendente presentare nuova richiesta. Al fine di dare continuità al rapporto di lavoro part-time, l'eventuale domanda deve essere presentata nei termini previsti dall'art. 4 comma 2 del presente regolamento, anche in anticipo rispetto alla scadenza naturale del rapporto ad orario ridotto.

## **Art. 7**

### **Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. Il lavoratore che ha ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, entro gli stessi termini indicati all'art. 4, comma 2, può richiedere di modificare il proprio rapporto di lavoro, sia con riferimento alla tipologia di part-time che

all'articolazione oraria, solo dopo che siano decorsi almeno 12 mesi dalla trasformazione del rapporto o dall'ultima modifica intervenuta.

2. La valutazione in ordine alla richiesta di cui al comma 1 è di competenza del responsabile di settore interessato, che autorizzerà la modifica solo se compatibile con le esigenze di servizio. In caso di accoglimento della domanda, si applicano le procedure previste dall'art. 4, comma 4, per la trasformazione del rapporto.

## **Art. 8**

### **Particolari casi di rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del D. lgs. N. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e l'ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni.
2. Le trasformazioni di cui al comma 1 non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Attività formativa**

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto ad accedere alle iniziative formative programmate dall'Ente, secondo le indicazioni del Responsabile di settore competente.
2. Nel caso non sia possibile conciliare l'attività formativa con l'articolazione oraria dei dipendenti con rapporto a tempo parziale, gli stessi potranno partecipare ai corsi formativi anche se tenuti al di fuori dell'articolazione oraria stabilita, concordando con il responsabile del Settore cui sono assegnati le modalità di recupero delle ore dedicate alla formazione.

## **Art. 10**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle specifiche disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro a tempo parziale con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2015 ed al CCNL 21/05/2018.

## **Art. 11**

### **Norma transitoria**

1. Dalla data della sua entrata in vigore il presente regolamento si applica a tutte le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro già presentate e non ancora autorizzate.

2. I rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi anche se in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Nel caso di richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art.7, i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni del regolamento stesso.

## **Art. 12**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.